



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 15/03/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:

RISPOLI GUIDO, Presidente

FOIERA PATRIZIA, Relatore

BONAVITA FRANCO, Giudice

in data 15/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 233/2023 depositato il 27/12/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Forli'

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- TITOLO UNIFORME n. RO PCV9907 20191121 UIPE 1 IVA-ALTRO 2019

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520239002523842000 IRPEF-ALTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e vintre le spese con distrazione delle stesse al difensore.

Resistente/Appellato: per Agenzia riscossione : respingere il ricorso. Vintre le spese con distrazione delle stesse al difensore. Per Agenzia Entrate : respingere il ricorso. Vintre le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 04520239002523842000 notificato il 11.12.2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Concessionario della Riscossione per la provincia di Forlì-Cesena, gli intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 268.074,45 oggetto dell'atto cartolare "Titolo Uniforme (UIPE) n. RO_PCV9907_20191121_UIPE_I asseritamente notificato in data 07/11/2019 indicata dal Concessionario della Riscossione, contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento delle Imposte sul reddito - Romania del 2019 (€. 102.707,95), dell'IVA -Romania del 2019 (€. 116.240,34), oltre, interessi, interessi di mora, per un importo complessivo di Euro 268.074,45".

Il ricorrente sosteneva:

- la nullità dell'atto di intimazione di pagamento per omessa e/o inesistente notifica dell'avviso di presa in carico e del titolo sottostante;

- la nullità dell'atto di intimazione di pagamento per la carenza di motivazione e nello specifico per l'incertezza e l'omessa indicazione della base di calcolo in violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000.

Formulava istanza di sospensione sussistendo il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora" costituendo l'ammontare richiesto un grave pregiudizio.

II. Si costituivano l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e interveniva volontariamente l'Agenzia delle entrate con identità di difese:

- il difetto di giurisdizione della Corte adita in favore della giurisdizione rumena;

- l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica del titolo di credito non opponibile né all'Agenzia delle Entrate – Riscossione né All'Agenzia delle entrate in quanto trattasi di crediti tributari esteri già esigibili.

III. All'udienza del 15.3.2024, dopo la discussione, il ricorso era assunto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IV. In prima istanza la Corte è investita dell'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

L'eccezione è infondata.

La vicenda si inquadra nella normativa di cui all'art. 9 del d. lgs. del 14.8.2012 n. 149 attuativo, a far data dal 14.9.2012, della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure e va letta alla luce della interpretazione che ne ha dato la Suprema Corte la quale, in merito al riparto della giurisdizione tra lo Stato richiedente e quello adito per l'assistenza al recupero, ha costantemente mantenuto ferma e netta la distinzione tra contestazioni che afferiscono al credito o al titolo (la cui disamina appartiene alla competenza dello Stato richiedente) e quelle che investono gli atti esecutivi, di competenza dello Stato adito (v. Sez. U, n. 760 del 17/01/2006; Sez. U, n. 21669 del 09/10/2006; Sez. U, n. 13357 del 23/05/2008; Sez. U, n. 18189 del 03/07/2008; Sez. U, n. 9671 del 23/04/2009; Cass. sez. 3, n. 19283 del 12/09/2014; Cass. sez. 5, n. 6925 del 17/03/2017; Cass. sez. 5, n. 8931 del 11/4/2018; Cass. 4 aprile 2022 n. 10672).

Anche da ultimo, a Sezione Unite, con ordinanza n. 34981 del 13.12.2023, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'UE, in virtù del sistema di reciproca assistenza delineato dal d.lgs. n. 149 del 2012 - di attuazione della Direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010 - sussiste la giurisdizione italiana qualora venga contestata la regolarità formale degli atti della sequenza procedimentale svolta in Luogo_1, mentre la giurisdizione appartiene allo Stato nel quale è sorta l'obbligazione tributaria con riferimento alle questioni inerenti all'esistenza o all'ammontare del credito.

Riparto che trova asilo anche nelle considerazioni illustrate dalla Corte di Giustizia, nella causa C/233/08, par. 40, secondo cui "corollario del fatto che il credito e il titolo esecutivo vengono emessi sulla base del diritto vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, mentre, per i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, quest'ultima applica, in forza degli artt. 5 e 6 della direttiva 76/308, le disposizioni previste dal proprio diritto nazionale per atti corrispondenti, poiché tale autorità è quella che si trova nella migliore posizione per giudicare della legittimità di un atto in funzione del suo diritto nazionale".

Nel caso che qui interessa, la contestazione prospettata dal contribuente è relativa al fatto che non ha mai avuto preventiva conoscenza del Titolo Uniforme (c.d. UIPE) e dell'avviso di presa in carico da parte dell'Agente delle riscossione italiano e, applicati i principi sopra esposti sulla ripartizione, l'eccezione del difetto di giurisdizione va rigettata.

Chiarito ciò, va rigettata l'eccezione della tardività del ricorso notificato il 21.12.2023, mancando la prova che l'atto di intimazione di pagamento fosse stato già notificato al Duca il 29.12.2022, mentre, accertata la tempestività del ricorso, è fondata l'eccezione del ricorrente di nullità dell'atto di intimazione di pagamento per la mancata conoscenza del titolo e omessa pregiudiziale notifica dell'avviso della presa in carico del titolo, mancando in atti la prova contraria documentale della quale era onerata parte resistente.

V. La peculiarità interpretativa della materia trattata è giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di primo grado accoglie il ricorso.

Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Forlì il 15.3.2024

Il giudice relatore

Patrizia Foiera

Il Presidente

Guido Rispoli